

TI_GERICHTE 14.2002.00053 vom 30. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.00053

FR: TI_GERICHTE 14.2002.00053 du 30 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 14.2002.00053 del 30 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. b) L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la _____ ha prodotto un avviso 5 giugno 2002 della _____ relativo all'addebito sul suo conto di fr. 6'691.60, valuta 24 maggio 2002, a favore dell'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B). Con le osservazioni 27 giugno 2002 e complemento 4 luglio 2002 la creditrice ha dato atto di essere stata tacitata dalla debitrice. Il doc. B non fornisce indicazione alcuna in merito al giorno in cui è avvenuto l'accredito della somma di fr. 6'691.60 a favore dell'Ufficio esecuzione di Lugano, per cui non è dato sapere se il pagamento è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento pronunciata per il 3 giugno 2002. Di conseguenza il fallimento non può essere annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile solo nel caso in cui il fatto nuovo, ossia il pagamento, è avvenuto anteriormente alla decisione di fallimento della prima giudice. In merito alle spese procedurali la parte appellata va rinviata al considerando 3.

E. 2

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

E. 3

Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della _____." II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della _____ III. Intimazione a: -

_____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente

La segretaria